

Decreto n. 1597

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*» e s.m.i.;
- VISTO** il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*» e s.m.i.;
- VISTA** l'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 recante «*Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*»;
- VISTA** la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2011;
- VISTA** la direttiva n. 1/2019 recante «*Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25*»;
- VISTA** la direttiva n. 2/2019 recante «*Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche*»;
- VISTO** l'art. 21 dello Statuto dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, pubblicato nella G.U. n. 82 del 6 aprile 2019;
- VISTO** Il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 253 del 15 marzo 2017, con cui veniva emanato il regolamento per l'istituzione e il funzionamento del comitato unico per le pari opportunità;
- PRESO ATTO** della delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 1° marzo 2017;
- RAVVISATA** la necessità di aggiornare la disciplina afferente alle modalità di funzionamento del Comitato unico per le pari opportunità dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT;

EMANA

Il seguente:

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO PER LE PARI OPPORTUNITÀ**Art. 1 – Finalità**

1. Il presente regolamento istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT (di seguito, anche solo Comitato) e ne disciplina competenze e responsabilità, secondo quanto previsto dalla normativa richiamata in premessa, nonché dalle norme europee e nazionali vigenti e dal Contratto collettivo di lavoro del personale dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT.
2. Il Comitato promuove e garantisce le pari opportunità nell'ambito dell'Ateneo.
3. Come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i., il Comitato individua le forme di discriminazione, dirette o indirette, che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità nell'orientamento, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nella retribuzione e nella progressione della carriera del personale dell'università e si rende promotore delle iniziative necessarie per la loro rimozione.
4. Inoltre, in collaborazione con i competenti Uffici di Ateneo, il Comitato propone Azioni Positive ed indagini conoscitive volte a:
 - a. Eliminare la disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nell'accesso al lavoro, nella formazione professionale e nella vita lavorativa;
 - b. Favorire l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro;
 - c. Superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale ovvero nel trattamento economico;
 - d. Eliminare e combattere qualunque forma di violenza morale o psicologica e qualsiasi altro tipo di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua, alla condizione sociale e culturale;
 - e. Promuovere la cultura delle pari opportunità, attraverso iniziative che coinvolgano il personale in servizio presso l'Ateneo e gli studenti.

Art. 2 – Composizione

1. Il Comitato è costituito da due rappresentanti del corpo docente, due rappresentanti dell'Amministrazione e due rappresentanti degli studenti che partecipano a rotazione alle riunioni del Comitato.
2. I rappresentanti dell'Amministrazione sono designati dal Direttore Amministrativo con proprio decreto mentre i rappresentanti del corpo docente sono nominati dal Rettore. La

rappresentanza studentesca è garantita dalle usuali procedure relative alla partecipazione degli studenti alla vita dell'Università.

3. Il Direttore Amministrativo nomina i componenti del Comitato con proprio Decreto. Dovrà comunque essere garantita la rappresentanza paritaria di entrambi i sessi.
4. Il Comitato resta in carica per la durata di un biennio

Art. 3 – Funzionamento

1. Nella prima riunione il Comitato procede all'elezione del/della Presidente.
2. Al/Alla Presidente spetta il coordinamento dei lavori e la rappresentanza del Comitato.
3. Il Comitato è convocato dal/dalla Presidente, di norma ogni due mesi. La convocazione può essere effettuata anche su richiesta della metà dei componenti. La convocazione contiene l'ordine del giorno ed è effettuata per iscritto. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti del Comitato. Le delibere sono assunte con la maggioranza dei presenti. Di ogni riunione viene redatto un verbale contenente le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e le eventuali posizioni difformi. I verbali sono pubblici.
4. Su proposta del/della Presidente, il Comitato nomina tra i componenti un/una segretario/a, che cura le pratiche inerenti alle attività di gestione del Comitato.
5. Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse al Direttore Amministrativo.
6. Il Comitato può proporre agli organi di governo dell'Ateneo azioni ed interventi che rispondano alle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 4 – Risorse

1. Il Comitato sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione i progetti delle proprie attività corredati dai piani di finanziamento.

Art. 5 – Diritto di informazione

1. Nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, l'Amministrazione mette a disposizione del Comitato tutte le informazioni ed i documenti amministrativi necessari all'espletamento delle proprie attività, nonché tutti i dati utili all'individuazione di eventuali situazioni di discriminazione, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Art. 6 – Approvazione e modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato dagli Organi di governo dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico ed in conformità alle prescrizioni dell'art. 21 dello Statuto e della normativa vigente. Esso è emanato dal Rettore ed inserito nelle raccolte normative e regolamentari dell'Università.

Roma, 19 marzo 2021

Prof. Francisco Matte Bon